

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 625}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI ELISEO, GORLA, PINTO, CORVISIERI,
CASTELLINA LUCIANA, MAGRI

Presentata il 19 ottobre 1976

Norme di attuazione della Costituzione sui diritti e i doveri dei cittadini appartenenti alle forze armate e per la costituzione di organismi di rappresentanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate s'informa allo spirito democratico della Repubblica ».

« L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Questi due articoli della Costituzione da cui si deducono compiti e ordinamenti delle forze armate italiane sono stati disattesi sempre dai governi che si sono succeduti dal 1945 ad oggi.

Le forze armate senza raccogliere né la lettera né lo spirito della Costituzione che trae la sua origine dalla lotta di liberazio-

ne dal nazi-fascismo, hanno segnato una sostanziale continuità negli ordinamenti e nella disciplina con quelli del regime fascista.

Né questo può meravigliarci essendo in ogni paese le forze armate espressione di ben determinati rapporti sociali e politici, e di altrettanto determinate scelte di collocazione internazionale.

Non esiste dunque alcuna possibilità, che non sia puramente velleitaria, di modificare sostanzialmente l'assetto e il funzionamento delle forze armate al di fuori di un cambiamento dei rapporti sociali esistenti e modificando la collocazione internazionale del nostro paese.

Ma così come la realizzazione di una società non più fondata sullo sfruttamento e sulla miseria di milioni di donne e di uomini non è compito del futuro, ma compito attuale in cui si impegnano milioni di donne e di uomini, anche la trasformazione delle forze armate, che pure può realizzarsi pienamente per rispondere ai bisogni del popolo solo quando al popolo spetterà la direzione della società, può procedere e procede già oggi e, prima di tutto,

in forza delle lotte di migliaia di militari democratici che hanno pagato e pagano un prezzo elevatissimo alla repressione.

Crediamo cioè che sia possibile e necessario impegnarsi in una battaglia che, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nella Costituzione, realizzi nelle forze armate quelle modificazioni che consentano, in primo luogo, di coinvolgerle nel più generale processo di trasformazione sociale e politica in atto nel nostro paese.

Ciò si realizza da un lato in una battaglia rigorosa per la democrazia nelle forze armate, dall'altro nell'impegno, su ogni terreno di iniziativa possibile, a restituire alle forze armate italiane un ruolo esclusivamente difensivo, cosa possibile solo sottraendo il nostro paese alla sua attuale collocazione internazionale. D'altra parte è noto che le nostre forze armate sono oggi prive di qualunque capacità difensiva autonoma; è noto che la difesa dell'indipendenza del nostro paese è affidata non al popolo italiano, bensì alla protezione non desiderata e non voluta, ma imposta da ben definite maggioranze parlamentari, di un'alleanza militare che ha scopi aggressivi e non difensivi.

Un'iniziativa legislativa che si propone di rendere operante la Costituzione nelle forze armate non può essere dunque che un aspetto di grande rilievo, ma solo un aspetto, di una battaglia più generale nella quale intendiamo impegnarci e che dovrà essere condotta nel paese, nelle forze armate e in Parlamento per una trasformazione radicale delle concezioni politiche e militari, degli orientamenti strategici e degli ordinamenti a cui si informano le forze armate. Una trasformazione la cui urgenza dovrebbe apparire chiara a tutte le forze democratiche e popolari e che riceve una spinta potente dai movimenti democratici presenti all'interno delle forze armate.

È prima di tutto contro il carattere anticostituzionale e liberticida del Regolamento di disciplina militare, del codice penale militare di pace e dei tribunali militari così come sono attualmente costituiti che si è sviluppata in questi anni la critica e la lotta dei militari di leva e di professione, indicando questo come il punto di partenza, il punto di rottura, per iniziare una battaglia più generale.

È da qui dunque che intendiamo partire affermando che la critica pratica e le proposte dei movimenti democratici nelle forze armate — insieme con quelle che sono

emerse nel dibattito che in vari momenti ha coinvolto ampi settori sociali — sono le fonti di legittimazione di qualunque proposta di riforma dell'ordinamento e del funzionamento delle forze armate.

Lo spirito e la lettera degli articoli 52 e 11 della Costituzione non possono essere intesi se non nel senso che in un paese democratico le esigenze dell'organizzazione militare della difesa non comportano di per sé e in generale la rinuncia per i militari ai loro diritti civili e politici.

Al contrario la necessità di mantenere il più saldo legame con la realtà del paese — condizione indispensabile per una efficace difesa — e la partecipazione consapevole di tutti i cittadini alla creazione delle condizioni migliori per la difesa del paese richiedono il rapporto più vivo dei militari con la vita democratica del paese e un funzionamento delle forze armate che si informi ai principi della democrazia e della partecipazione, superando al tempo stesso una concezione che vede le forze armate separate dal resto della società e che concepisce la disciplina come subordinazione passiva, assoluta e inconsapevole dei fini e dei mezzi per raggiungerli. Basterebbe dunque l'applicazione della Costituzione anche all'interno delle forze armate, senza bisogno di alcuna legge particolare.

Una legge si rende invece necessaria in primo luogo perché la Costituzione è negata dal regolamento di disciplina e dal codice penale militare di pace attualmente in vigore, e dalla prassi quotidiana delle autorità militari a tutti i livelli. In secondo luogo perché in assenza di una legislazione precedente sia il Parlamento a decidere le particolari regole di condotta derivanti ai cittadini dall'appartenenza alle forze armate, regole che non possono in nessun caso andare al di là di criteri funzionali al perseguimento degli scopi delle forze armate stesse.

Il funzionamento delle forze armate e in particolare il regolamento di disciplina si sono fino ad ora informati ad un'interpretazione del primo comma dell'articolo 52 della Costituzione (« la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ») restrittiva e repressiva. Si è ipotizzato cioè che la difesa con ogni mezzo della pace e della indipendenza nazionale dovesse essere imposta a tutti i cittadini e non costituisce al contrario in primo luogo un diritto di tutti i cittadini. Proprio per questo, il « sacro dovere del cittadino » è stato trasfor-

mato in prerogativa esclusiva dei militari, ponendo di fatto le forze armate fuori di ogni rapporto con il paese e di ogni controllo da parte delle sue istituzioni democratiche.

L'articolo 1 di questa proposta di legge si propone invece non solo una applicazione reale dello spirito della Costituzione, ma anche di tenere conto della esperienza politico-militare del popolo italiano nella guerra di liberazione contro il nazi-fascismo.

Il sacro dovere di difendere la pace e l'indipendenza nazionale appartiene a tutti i cittadini e non solo alle forze armate perciò non può essere inteso come imperativo esterno ed estraneo a ciascun cittadino e al popolo italiano; al contrario esso va inteso come adesione consapevole, come esercizio di un diritto — il diritto alla difesa — inalienabile per ogni cittadino. Solo l'esercizio di questo elementare diritto consentì al popolo italiano e nei militari che non vollero cedere le armi nel 1943, di fronte allo scioglimento delle forze armate regolari, di organizzare la riscossa contro l'occupazione nazi-fascista.

È a partire da questo che l'affermazione « le forze armate sono espressione del popolo italiano e ne organizzano la difesa » acquista non il significato di delega alle forze armate di un diritto che appartiene al popolo, bensì la definizione delle forze armate innanzitutto come il luogo in cui tutti i cittadini esercitano il loro diritto alla difesa, con l'addestramento all'uso delle armi, l'apprendimento di conoscenze particolari che lo mettano in condizione — sempre e non solo durante il servizio militare — di partecipare attivamente in qualunque condizione si trovi, alla difesa della pace e dell'indipendenza nazionale.

Nessuna delega dunque alle forze armate, ma l'attribuzione ad esse, in subordine al compito principale della preparazione di tutti i cittadini alla difesa, di compiti particolari che in tanto possono essere efficacemente assolti, in quanto si fondano sulla mobilitazione, la partecipazione e il sostegno attivo di tutto il popolo.

Un valore particolare assume in questo contesto il richiamo, assieme ad altri articoli della Costituzione, di quell'articolo 11 che afferma che l'Italia, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali » e che si impegna ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni.

L'applicazione coerente del contenuto di questo articolo non pone ostacoli, al contrario sollecita un pieno e consapevole esercizio da parte di tutti i cittadini del diritto alla difesa.

Ostacoli a questo diritto vengono invece dall'appartenenza ad alleanze che, nell'ambito dei conflitti tra superpotenze e seguendo una politica imperialista, perseguono fini aggressivi e impongono alle nostre forze armate di partecipare a tali fini.

Solo se i fini delle forze armate sono, come in questo caso, contrari alle aspirazioni e alla volontà di pace e di indipendenza del popolo italiano è necessario che il popolo sia mantenuto estraneo ai problemi militari, e quando deve affrontarli, con il servizio di leva, lo faccia in una condizione di totale subordinazione, essendogli preclusa ogni altra forma di partecipazione.

Infine, in una situazione che vede la politica militare del nostro paese strettamente subordinata ad una alleanza internazionale con caratteristiche offensive, è parso necessario ribadire da un lato che il fine delle forze armate è la difesa della pace e dell'indipendenza nazionale, la difesa delle istituzioni liberamente adottate dal popolo italiano, il concorso, sotto la loro direzione, alla tutela del bene della collettività in caso di calamità, e non la esecuzione delle direttive e degli ordini della NATO; dall'altro che tali fini vanno perseguiti in ottemperanza alle scelte politiche e militari del Parlamento italiano e non a quelle della NATO.

Dalla definizione generale dei compiti e delle caratteristiche delle forze armate conseguono (articolo 2) i principi a cui si informa tutta la proposta di legge.

In questo articolo infatti, a partire dall'affermazione generale che rende operanti anche all'interno delle forze armate gli articoli contenuti nella prima parte della Costituzione, vengono definiti i particolari diritti e doveri, nonché le limitazioni di diritti che derivano al militare dalla sua particolare condizione.

Il compito principale delle forze armate, che proprio per questo sono di leva, è quello di porre tutti i cittadini nelle condizioni di assolvere al loro inalienabile diritto alla difesa, non solo durante il servizio militare — per i militari di leva — ma come acquisizione permanente, da aggiornare e perfezionare continuamente. Condizione, quest'ultima, oggi non garantita e

che dovrà essere affrontata con specifici provvedimenti.

Ne consegue il diritto, specifico per il militare ma come determinazione particolare di quel diritto alla difesa che invece appartiene a tutti i cittadini, di usare il servizio militare, di leva e non, per avere una formazione adeguata al perseguimento dei fini delle Forze armate, di non essere cioè distolto dalle attività specifiche legate alla preparazione della difesa. L'applicazione piena di questo diritto comporterà necessariamente la riforma di alcuni aspetti della vita militare che non possono essere previsti da questa proposta di legge.

Il secondo diritto, quello alla partecipazione attiva, è una conseguenza necessaria del primo, affinché esso non resti mera enunciazione, ma si realizzi come attività cosciente di tutti i militari.

Il dovere fondamentale e particolare del militare consiste nella subordinazione e nell'obbedienza. Fino ad ora si è voluto intendere tale dovere — e le limitazioni di diritti che comporta — come proprio della condizione militare in ogni momento, indipendentemente dalle circostanze e dalle esigenze pratiche funzionali.

Se è fuori dubbio che le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione possono trovare limitazioni derivanti dalle esigenze funzionali delle Forze armate, è altrettanto indubbio che tali limitazioni possono fare riferimento esclusivamente ad esigenze funzionali accertate, superando la concezione secondo la quale la subordinazione e l'obbedienza in ogni momento della vita militare è la condizione perché esse siano garantite quando è necessario.

Solo una oggettiva necessità può costituire premessa alla rinuncia dei diritti costituzionali, ed essa si manifesta solo ed esclusivamente « nelle fasi esecutive di tutte le attività di servizio connesse ai fini delle Forze armate », e tenendo presente che solo la partecipazione e la comprensione nella preparazione delle fasi esecutive, di tutti i militari, può costituire una garanzia nel perseguimento dell'obiettivo prefissato.

Subordinazione e obbedienza dunque solo nella fase esecutiva di un ordine, informazione e partecipazione nella fase della sua elaborazione.

Ma anche nella fase esecutiva dell'ordine, quando appunto al subordinato spetta solo obbedire, vanno previste delle eccezioni che configurano il diritto e la legittimità del rifiuto di eseguire l'ordine. Si

tratta delle situazioni in cui — per errore, per ignoranza o per consapevole scelta — il superiore impartisca ordini che mettono a repentaglio inutilmente vite umane o attentano alle libertà costituzionali dei cittadini. Tali deroghe all'obbedienza, anche nelle fasi esecutive dell'ordine, sono motivate dal fatto che la vita umana e le libertà costituzionali sono beni superiori a cui le stesse forze armate si informano e contro i quali non possono andare.

La definizione sintetica della disciplina militare contenuta nell'articolo 3 deriva dai principi indicati negli articoli precedenti. Non più semplicemente adesione ai doveri derivanti dalla condizione di militare, ma consapevole esercizio dei diritti e consapevole adesione ai doveri che i militari assumono per l'assolvimento dei fini delle forze armate.

Con la presente proposta di legge vengono fissati i diritti e i doveri dei militari, i principi generali cui deve informarsi il funzionamento delle forze armate in applicazione delle norme previste dalla Costituzione. A questa legge dovrà seguirne un'altra che da un lato articolerà e renderà operanti i principi contenuti in questa, dall'altro affronterà, a partire da questi principi e senza alcuna deroga ad essi, anche aspetti della vita militare che qui non vengono trattati. La necessità di arrivare ad una discussione parlamentare e a una approvazione con legge o con atto avente valore di legge anche di queste norme hanno suggerito di abbandonare la definizione di « Regolamento di disciplina » e di adottare quella di « Statuto dei militari », una definizione non solo più adeguata allo spirito di una riforma democratica, ma che esprime anche meglio le caratteristiche di strumento di applicazione della disciplina militare così come viene definita nell'articolo 3, e che oltre alle norme di comportamento regolerà il rapporto di lavoro del militare e ne tutelerà la prestazione (articolo 35 della Costituzione). Lo statuto dei militari dovrà essere presentato al Parlamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Nei commi successivi vengono definiti gli ambiti di applicazione dello Statuto dei militari. Innanzitutto, a differenza del vecchio regolamento, esso è applicabile solo dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione dal servizio. Da una concezione della disciplina militare strettamente legata alle esigenze funzionali del perseguimento dei fini delle forze armate

consegue poi una delimitazione degli ambiti di applicabilità dello Statuto. Innanzitutto esso non viene applicato fuori dalle caserme, durante la libera uscita, i permessi e le licenze; fuori dalle caserme, se non è in servizio, il militare ha i diritti e i doveri di tutti i cittadini.

Lo Statuto viene invece applicato dentro e fuori le caserme quando il militare svolge attività di servizio. Un'applicazione rigorosa del principio di funzionalità della disciplina porterebbe ad escludere dall'ambito di applicabilità dello Statuto anche le fasi della vita militare che, pur svolgendosi dentro le caserme, non sono di servizio.

Si è tenuto conto però che attualmente è la struttura stessa delle caserme che non vede nessuna distinzione tra luoghi destinati alle attività militari (armerie, polveriere, posti di guardia, ecc.) e luoghi non destinati a tale attività (camerate, mense, spacci, ecc.) ad impedire l'acquisizione piena di questo principio. Si è ritenuto perciò necessario inserire in questo articolo non il principio generale, ma il principio della deroga all'applicabilità dello Statuto anche all'interno dei luoghi militari rinviandone la definizione specifica allo Statuto stesso, per esempio per quanto riguarda le mense, gli spacci, le camerate.

Il richiamo nell'articolo 5 allo spirito antifascista e democratico cui si informano le forze armate introduce la conferma, necessaria perché controversa, del diritto dei militari di ogni grado a iscriversi e partecipare all'attività di partiti, associazioni e organizzazioni che hanno attività e fini politici, fatta eccezione per quelli che si richiamano ai principi, all'ideologia e ai programmi del regime fascista.

È a partire dall'affermazione di questo diritto che la Costituzione non vieta, ma attribuisce a tutti i cittadini (articolo 49), e di cui prevede nell'articolo 98 soltanto la possibilità di limitazioni, che si è ritenuto opportuno prevedere casi di incompatibilità fra cariche direttive in partiti politici e funzioni di comando.

La Costituzione negli articoli 17, 18, 21 prevede il diritto di riunione, di associazione, di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Tali diritti sono stati finora negati ai militari: di qui la necessità di riconoscerli esplicitamente negli articoli 6, 7 e 8.

Nell'articolo 6, posto il diritto di riunirsi anche dentro i luoghi militari al di fuori dell'orario di servizio, diritto di cui i militari sono titolari sia singolarmente che collettivamente, si prevede anche la possibilità che ci sia necessità di riunirsi anche nel corso delle attività di servizio; solo in questo caso sono obbligatori preavviso e autorizzazione.

Nell'articolo 7 si è ritenuto necessario fissare il principio che nell'ambito delle associazioni liberamente costituite dai militari, è loro dovere evitare che l'attività di tali associazioni pregiudichi l'assolvimento dei fini delle forze armate.

Nel terzo comma dello stesso articolo è parso necessario un richiamo all'articolo 39 della Costituzione e alla legge 23 marzo 1958, n. 367, con la quale il Parlamento italiano ha ratificato le convenzioni della Organizzazione internazionale del lavoro, che riconoscono ai militari il diritto a costituire associazioni sindacali o ad aderire ad associazioni sindacali già costituite.

Infine nell'articolo 8 si pone come unica limitazione al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, il divieto di trattare al di fuori delle attribuzioni di servizio, argomenti che siano coperti da segreto militare.

È noto come il segreto militare abbia costituito e costituisca in molte occasioni uno strumento di copertura, di manovre reazionarie o speculative. Nel fare riferimento in questa legge al segreto militare si intende dunque, ovviamente, respingere una tale concezione e prefigurarne, invece, un'altra risultante da una specifica iniziativa parlamentare che sarà tesa a modificare l'attuale concezione del segreto militare facendo sì che sia il Parlamento a decidere gli argomenti da sottoporre a tale vincolo e a controllarne stabilmente l'applicazione.

Le esigenze di servizio possono configurare particolari circostanze in cui sia necessario prevedere una pronta reperibilità dei militari che si trovino fuori dei luoghi di servizio. Per questo, una volta fissato nel primo comma dell'articolo 9 il diritto ad allontanarsi dalla località di servizio senza autorizzazione, si prevede nel secondo comma la possibilità di sospendere o ridurre questo diritto, rinviando allo Statuto dei militari la regolamentazione di tale facoltà.

Negli articoli 10 e 11, una volta richiamato e reso operante anche nelle forze armate il principio che la libertà personale è inviolabile (articolo 13 della Costituzione),

si affronta il problema delle sanzioni disciplinari. Il dovere particolare dei militari all'obbedienza nei termini e nei modi definiti in questa legge, comporta infatti per il superiore un potere sanzionatorio di cui va definito precisamente l'ambito.

Al secondo comma dell'articolo 10 tale ambito viene definito come quello, e solo quello, all'interno del quale a norma dell'articolo 4 della presente legge ha valore lo statuto dei militari. È escluso cioè che si possa riconoscere al superiore un potere, anche solo di natura preventiva o cautelativa, quando il militare violi le leggi dello Stato, siano esse ordinarie o militari, non potendo per questo il militare essere distolto dal proprio giudice naturale e valendo anche per i militari le norme cautelative, pur inique, previste dalle leggi vigenti.

Per quanto si riferisce alla definizione del tipo di punizione si è ritenuto opportuno rinviare allo Statuto dei militari, essendo necessaria una revisione globale non solo delle punizioni di corpo previste dall'attuale regolamento di disciplina, ma anche di quelle di stato che sono stabilite dalle leggi.

È invece necessario garantire che la sospensione di punizioni che comportino la privazione delle libertà personali sia operante da subito senza attendere l'entrata in vigore dello statuto dei militari.

Nell'articolo 11 infine si prevede l'obbligo per il superiore, prima di comminare la punizione, di sentire il militare interessato e l'organismo di rappresentanza competente. Nello stesso articolo è garantito il diritto del militare ad ogni tipo di ricorso.

Negli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 vengono definite modalità di elezione, compiti e poteri degli organismi di rappresentanza, rinviando allo statuto dei militari, sulla base e in conformità della presente legge, la loro determinazione e attuazione più articolata.

Nell'articolo 12 si istituiscono gli organismi di rappresentanza per ciascuna categoria, definendo la elettività dei suoi membri. Si stabilisce inoltre che, nell'ambito della presente legge e dello statuto dei militari e per quanto in essi non previsto, gli organismi di rappresentanza regolano autonomamente il proprio funzionamento.

Nell'articolo 13 vengono definiti i compiti delle rappresentanze consistenti nell'affrontare e nell'esercitare collettivamente i doveri e i diritti definiti nell'articolo 2. Si è voluto cioè — fatti salvi comunque i di-

ritti di riunione, di associazione e di libera espressione del pensiero — istituire degli organismi particolari con compiti e poteri definiti e riconosciuti, all'interno dei quali dare la più ampia espressione alla capacità dei militari di contribuire al miglior adempimento dei fini delle forze armate e alla necessità di salvaguardare e far procedere le istanze di carattere collettivo degli appartenenti alle forze armate.

I compiti degli organismi di rappresentanza consistono dunque nell'affrontare collettivamente, in rapporto con le scelte generali della politica militare fatta dal Parlamento, tutti i problemi relativi ai fini delle forze armate, alle condizioni di vita e di lavoro dei militari e tutte le attività tese a mantenere un rapporto vivo e costante con l'ambiente sociale circostante e con la vita democratica del paese.

Nell'ambito dei compiti generali così definiti sono previste, nell'articolo 14, diverse competenze e poteri a seconda dei problemi e delle circostanze in cui vengono affrontati.

Esiste una fase esecutiva delle attività di servizio, la fase dell'esecuzione dell'ordine, nella quale l'organismo di rappresentanza può intervenire solo nei casi in cui si preveda il diritto del militare a rifiutare la esecuzione di un ordine (articolo 2). In questi casi le rappresentanze svolgono una funzione di informazione e di critica nei confronti del superiore che ha impartito l'ordine e, qualora l'ordine venga confermato, debbono informare tutti i militari del contenuto della loro iniziativa presso il superiore.

Al di fuori di queste fasi esecutive il principio della partecipazione attiva esclude che possano esservi limiti al diritto di interloquire, cioè di conoscere, discutere, fare proposte, avanzare critiche e suggerimenti su tutte le materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo. L'unico limite è posto dal segreto militare che però non può riguardare nessuna di queste materie in generale, ma solo argomenti specifici al loro interno.

Da questa impostazione discende da un lato il dovere dei superiori di fornire tutte le informazioni e gli elementi necessari a garantire una effettiva partecipazione dei militari, dall'altro il dovere dei superiori di prendere conoscenza e di tener conto dei pareri e delle proposte degli organismi di

rappresentanza e la possibilità per questi ultimi, in caso di pareri difformi, di investire per il problema in discussione i livelli superiori di comando e di rappresentanza.

Da quanto detto sopra consegue che le materie elencate in questo articolo non esauriscono quelle su cui si esercita il diritto di informazione e di discussione; costituiscono solo una esemplificazione che andrà completata e articolata nello Statuto dei militari.

Diverse sono le competenze e i poteri che spettano agli organismi di rappresentanza per le questioni non attinenti alle attività di servizio. In questo ambito alle rappresentanze spetta una gestione diretta e autonoma, e i comandi devono attenersi alle loro decisioni e renderle operative per quanto di loro competenza.

Viene prevista anche la gestione diretta ed autonoma delle licenze e dei servizi, non nella loro determinazione quantitativa e qualitativa, su cui invece le rappresentanze hanno solo potere consultivo, ma per quanto riguarda la loro suddivisione.

Nell'articolo 15 si definiscono i criteri per la elezione dei delegati e la formazione di un primo livello di rappresentanza, mentre nell'articolo 16 si stabilisce che i delegati debbono essere eletti entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

È parso necessario non limitarsi ad istituire gli organismi di rappresentanza ma di indicare i tempi della loro elezione per due motivi. Il primo è che essi costituiscono la più significativa innovazione in questo settore; avendo essa oltretutto un contenuto pratico immediato deve divenire operante al più presto e non rimanere sulla carta. Il secondo è che solo la costituzione delle rappresentanze, almeno al livello già previsto in questa legge, è la condizione perché su tutte le questioni riguardanti i contenuti e l'articolazione dello statuto dei militari possa svilupparsi il dibattito fra i militari e possano essere avanzate proposte positive.

Nell'articolo 16 si definiscono norme transitorie per le modalità di elezione che consentano di non rinviare alla approvazio-

ne dello Statuto la formazione di un primo livello di rappresentanza.

Per quanto riguarda altri livelli, periferici e centrali, di rappresentanza, l'articolo 17 rinvia allo statuto dei militari. Nello stesso articolo si prevede comunque fin da ora che le rappresentanze possano articolare la propria attività per gruppi di delegati corrispondenti ad unità operative funzionali o amministrative di livello inferiore, attribuendo ad esse le stesse funzioni e poteri. È previsto la stessa facoltà per quanto riguarda attività comuni con organismi di rappresentanza di altri reparti o di altri livelli.

L'estensione della validità della presente legge alla Guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo degli agenti di custodia prevista nell'articolo 8 ha il valore di una norma transitoria. Tutti questi corpi debbono infatti essere smilitarizzati e quindi sottratti alla dipendenza dalle leggi particolari che riguardano le Forze armate. Si è ritenuto necessario però, in attesa che ciò avvenga, garantire anche agli appartenenti a questi corpi almeno gli stessi diritti che questa legge garantisce ai militari.

L'ultimo articolo prevede la abrogazione di tutte le norme presenti in leggi, regolamenti o circolari, che contrastino con la presente legge. Ciò non toglie che sarà necessaria una iniziativa legislativa specifica di ampia portata in questa direzione, in particolare per quanto riguarda il codice penale militare di pace e i tribunali militari. Per quanto riguarda il primo si tratta di intraprendere una revisione che porti a prevedere al suo interno, sulla base dei principi previsti da questa legge, esclusivamente i reati specificamente militari, dovendosi invece abolire tutte quelle norme che prevedono procedimenti e pene particolari per reati commessi dal militare e che sono già previsti dal codice ordinario. Per quanto riguarda i tribunali militari sarà necessaria una riforma che intanto introduca i ricorsi previsti dalle procedure ordinarie e che li trasformi da veri e propri tribunali speciali, in sezioni particolari, specializzate, dei tribunali civili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La difesa della pace e dell'indipendenza nazionale è sacro dovere di ogni cittadino ed è suo diritto inalienabile e irrinunciabile essere posto nelle condizioni per assolverlo.

Le Forze armate della Repubblica sono espressione del popolo italiano e ne organizzano la difesa.

L'organizzazione e l'attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali e in particolare agli articoli 2, II, 52, 54, 97.

Fini delle Forze armate sono di assicurare, in obbedienza agli ordini conformi alle scelte politiche e militari del Parlamento, la difesa dell'indipendenza nazionale, la difesa delle istituzioni liberamente adottate dal popolo italiano, il concorso, sotto la loro direzione, della tutela del bene della collettività in caso di calamità.

ART. 2.

L'appartenenza alle Forze armate non pregiudica i diritti e i doveri del cittadino previsti dalla Costituzione e in particolare dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 39, 49.

L'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate fa insorgere per il militare particolari diritti e doveri, oltre che determinate limitazioni di diritti; ogni limitazione, ogni diritto o dovere particolare deve essere stabilito per legge.

Costituisce diritto particolare inerente allo *status* di militare:

usare del servizio militare, di leva e non, per avere una formazione adeguata al perseguimento dei fini delle Forze armate; partecipare attivamente al migliore assolvimento di tali fini;

rifutare di eseguire ordini contrari alle leggi, che attentino alle libertà costituzionali dei cittadini o che mettano in pericolo, senza giustificati motivi, la vita dei militari o di altri cittadini.

Costituisce dovere particolare dei militari la obbedienza ai superiori nelle fasi esecutive di tutte le attività di servizio connesse ai fini delle Forze armate, fatti salvi i limiti e i diritti previsti dalla presente legge, o dallo Statuto dei militari di cui all'articolo 4.

ART. 3.

La disciplina militare è il consapevole esercizio dei diritti e la consapevole adesione ai doveri che i militari assumono per adempiere con senso di responsabilità e partecipazione attiva l'assolvimento dei fini delle Forze armate.

ART. 4.

Lo Statuto dei militari, in sostituzione dell'attuale regolamento di disciplina, dovrà essere emanato con legge o con atto avente valore di legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I militari sono tenuti all'osservanza dello Statuto dei militari dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione dal servizio.

I militari sono sottoposti alle norme dello Statuto dei militari quando sono in servizio o in luoghi militari, tranne i casi specificamente previsti dallo Statuto.

I militari non sono vincolati a tali norme quando sono in libera uscita, permesso o licenza.

ART. 5.

Per esercitare i compiti loro attribuiti le forze armate devono informarsi allo spirito antifascista e democratico che sta alla base della Costituzione.

I militari, di leva e non, possono iscriversi e partecipare all'attività di partiti e associazioni od organizzazioni che hanno attività e fini politici fatta eccezione per quelle che si richiamano ai principi, alla ideologia e ai programmi del regime fascista.

Possono essere previsti per i militari casi di incompatibilità fra cariche direttive in partiti politici e funzioni di comando.

ART. 6.

I militari possono riunirsi liberamente senza preavviso e autorizzazione anche nell'ambito dei luoghi militari, fuori dell'orario di servizio, per svolgere attività e trattare argomenti che non siano esplicitamente vietati dalla legge.

Preavviso e autorizzazione sono obbligatori quando casi particolari rendano necessario che le riunioni si svolgano durante l'orario di servizio e sono regolati con apposita normativa nello Statuto dei militari.

ART. 7.

I militari hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge.

Nell'ambito delle associazioni liberamente costituite fra i militari è loro dovere evitare che l'attività di tali associazioni pregiudichi l'assolvimento dei fini delle forze armate.

In ottemperanza all'articolo 39 della Costituzione e alla legge 23 marzo 1958, n. 367, di ratifica delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, viene garantita ai militari la possibilità di costituire associazioni a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali.

ART. 8.

I militari hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione.

Ai militari è fatto divieto di trattare, al di fuori delle attribuzioni di servizio, argomenti che siano coperti da segreto militare.

ART. 9.

Al di fuori dell'orario di servizio i militari possono allontanarsi dalla località di servizio senza previa autorizzazione.

Tale facoltà può essere temporaneamente sospesa o ridotta in limiti di tempo o di distanza nelle circostanze particolari previste dallo Statuto dei militari.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono attenersi alle apposite norme che disciplinano la materia.

ART. 10.

La libertà personale del militare è inviolabile se non per atto ordinato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

All'autorità militare è attribuito un potere sanzionatorio esclusivamente per quanto attiene allo Statuto dei militari.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge e in attesa della definizione in materia di punizioni, dovrà essere comunque sospesa l'erogazione di punizioni che comportino la privazione della libertà personale.

ART. 11.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato e senza aver sentito preventivamente il parere dell'Organismo di rappresentanza competente.

Verso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ai comandi superiori da parte del militare interessato e dell'Organismo di rappresentanza competente.

Il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non sono vincolati all'esperimento del ricorso gerarchico.

ART. 12.

I militari di ciascuna categoria di personale (truppa, sottufficiali, ufficiali) dispongono di organismi di rappresentanza i cui membri vengono eletti dai componenti di ciascuna categoria.

Nello Statuto dei militari dovranno essere previste forme di collaborazione tra gli organismi delle diverse categorie di personale.

Gli Organismi di rappresentanza regolano liberamente il proprio funzionamento per quanto non determinato dalla presente legge e dallo Statuto dei militari. E comunque fatta salva la loro facoltà di istituire commissioni su qualsiasi materia e a qualsiasi livello e di usufruire dell'apporto di esperti civili e di militari anche non appartenenti al reparto.

ART. 13.

I compiti degli Organismi di rappresentanza consistono nell'affrontare collettivamente, in rapporto con le scelte generali di politica militare fatte dal Parlamento, tutti i problemi inerenti al perseguimento dei fini delle forze armate, esclusi quelli coperti da segreto militare, nonché le questioni riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei militari e le attività atte a mantenere un rapporto vivo e costante con l'ambiente sociale e con la vita democratica del paese.

ART. 14.

Gli organismi di rappresentanza hanno facoltà di intervenire nelle fasi esecutive delle attività di servizio, quando si preveda il diritto del militare a rifiutare l'esecuzione dell'ordine (articolo 2). In questo caso debbono notificare al superiore che l'ha impartito la esistenza di condizioni che consentono il rifiuto di eseguire l'ordine; in caso che l'ordine stesso venga tenuto fermo debbono comunicare immediatamente ai destinatari dell'ordine l'oggetto del loro operato.

Al di fuori delle fasi esecutive previste nel comma precedente gli organismi di rappresentanza hanno il diritto di interloquire su tutte le materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo, fatta eccezione per le questioni coperte da segreto militare.

I comandi hanno il dovere di fornire agli organismi di rappresentanza tutte le informazioni e gli elementi necessari ad espletare le loro funzioni.

Devono in particolare informare e consultare gli organismi di rappresentanza sulle seguenti materie:

- sanità e sicurezza;
- sanzioni disciplinari;
- valutazione del personale;
- trasferimenti;
- pianificazione dei servizi;
- pianificazione delle licenze;
- stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;
- conservazione del posto di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- provvedimenti per infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio o per cause di servizio.

I comandi devono tenere conto dei pareri e delle proposte degli organismi di rappresentanza; in caso di decisioni difformi dai pareri e dalle proposte avanzate, gli organismi di rappresentanza possono investire della questione i livelli superiori di comando e di rappresentanza secondo modalità che saranno previste nello Statuto dei militari.

Agli organismi di rappresentanza spetta la gestione libera e diretta delle attività non di servizio dentro e fuori i luoghi militari.

All'interno dei luoghi militari gli organismi di rappresentanza gestiscono in modo autonomo:

spettanze e qualità del cibo, nonché controllo sulle attività connesse;
attività culturali e ricreative;
funzionamento e prezzi degli spacci;
assegnazione e gestione degli alloggi;
assegnazione dei turni di servizio;
assegnazione dei turni di licenze e permessi.

I comandi devono in questi ambiti attecnersi alle decisioni delle rappresentanze e renderle operative per quanto di loro competenza.

ART. 15.

L'elezione dei delegati che formano gli organismi di rappresentanza avviene annualmente al livello della minima unità operativa o comunque del minimo reparto, distaccamento o servizio che goda di una minima autonomia operativa, funzionale o amministrativa (plotone, sezione, eccetera).

I delegati saranno espressi nel numero di uno ogni venti (o frazione superiore a cinque) per ciascuna categoria; i militari del reparto, distaccamento o servizio che non raggiungano il numero sufficiente ad esprimere almeno un delegato si uniscono al reparto più affine per comunanza operativa, funzionale o amministrativa.

I delegati così espressi confluiscono nell'organismo di rappresentanza costituito a livello di battaglione o ente corrispondente o assimilabile per l'Esercito, dello stormo o ente corrispondente o assimilabile per la Aeronautica; dell'equipaggio di corvetta o di fregata o entità corrispondente o assimilabile per la Marina.

Per le questioni relative alla vita di bordo nel corso della navigazione, le attribuzioni dell'Organismo di rappresentanza spettano ai delegati presenti a bordo anche delle unità inferiori.

Qualora non soccorrano criteri di funzionalità, di operatività o di autonomia amministrativa previsti nei commi 1 e 3 per la elezione dei delegati e la formazione del primo livello di rappresentanza, si ricorre al criterio della corrispondenza del livello di grado necessario a ricoprire la funzione di comando.

I delegati rispondono della loro attività alla assemblea di chi li ha eletti e da questa possono essere revocati e sostituiti anche singolarmente. L'Organismo di rappresen-

tanza risponde della propria attività alla assemblea del livello corrispondente almeno una volta ogni 60 giorni e su richiesta ad assemblee di livelli inferiori.

ART. 16.

Le elezioni dei delegati dovranno essere indette entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere effettuate in tutti i reparti entro trenta giorni dalla loro indizione.

In attesa di regolamenti elettorali specifici che saranno contenuti nello Statuto dei militari, l'elezione dei delegati per l'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 15, avverrà su liste aperte e pubbliche a cui ogni militare può iscriversi o essere iscritto.

La formazione delle liste avviene dal momento della indizione delle elezioni all'interno di ogni unità, distaccamento o servizio dove è prevista l'elezione di delegati.

Le elezioni vengono effettuate con schede che devono contenere, in ordine alfabetico, i nomi di tutti i militari compresi nella lista e apponendo una croce di fianco al nome del militare che si vuole eleggere. Il numero dei voti assegnati non può essere superiore al numero di delegati eleggibile nel reparto. Risulteranno eletti i militari che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

ART. 17.

Le rappresentanze di livello superiore a quelle previste dall'articolo 15 e le competenze loro spettanti saranno definite dallo Statuto dei militari.

E comunque facoltà degli organismi di rappresentanza articolare la loro attività per gruppi di delegati corrispondenti ad unità operative, funzionali o amministrative di livello inferiore, con le stesse attribuzioni e compiti. E facoltà degli organismi di rappresentanza svolgere anche attività comuni con organismi di rappresentanza di altri reparti o livelli.

ART. 18.

La applicazione della presente legge si estende alla Guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia e ad essa dovranno essere coordinate le eventuali discipline contenute nei rispettivi ordinamenti.

ART. 19.

Dalla entrata in vigore della presente legge si considerano abrogati tutti gli articoli del Regolamento di disciplina, del Codice penale militare di pace, del Regolamento per i servizi interni di caserma e di ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o circolari che contrastino con le norme previste dalla presente legge.